



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dilazione Equitalia e Agenzia Entrate: non si decade per piccoli ritardi

Autore: Redazione | 03/10/2016



In caso di lieve inadempimento, è illegittima la revoca del piano di rateazione e l'irrogazione delle maggiori sanzioni conseguenti alla revoca.

Buone notizie per chi ha in corso una **dilazione di pagamento** sia con l'**Agenzia delle Entrate** che con **Equitalia** (cosiddetta **rateazione**): un lieve inadempimento non può comportare la revoca della dilazione medesima. In altre parole, chi **omette di pagare una minima parte della rata** (come ad esempio gli **interessi** sulla rata precedente - leggi [Dilazioni Equitalia: pericolo interessi sulla rata non pagata](#)) o **ritarda il versamento della rata in corso** non può subire, come sanzione, la **decadenza della dilazione** stessa. Ma procediamo con ordine.

La rateazione con l'Agenzia delle Entrate

La **Commissione tributaria regionale** della Puglia ha appena emesso una sentenza **[1]** particolarmente interessante che applica, anche alle vecchie rateazioni (purché ancora in corso), le [regole appena approvate](#) e più favorevoli ai contribuenti **[2]**. Dette regole stabiliscono che, per tutte le dilazioni successive al 21.10.2015, i **piccoli ritardi di pagamento** possono essere perdonati. In pratica, viene stabilito che, in caso di **lieve inadempimento**, non scatta la decadenza dalla rateazione. Si considera "lieve inadempimento":

- il versamento della rata con **un ritardo non superiore a sette giorni**
- e/o l'omissione non superiore al 3% della rata e a 10mila euro. In realtà, la legge **[3]** dice che il ritardo di sette giorni è riferito solo alla «prima rata»; invece per le rate successive alla prima è consentita la possibilità di pagare «entro il termine di pagamento della rata successiva» senza decadere dalla rateazione.

Ebbene, secondo la pronuncia in commento, tali regole possono valere anche per le rateazioni precedenti al 21.10.2015.

La vicenda è quella di un contribuente che aveva fatto un solo giorno di ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima di un piano di rateazione per importi dovuti a seguito di un avviso bonario.

Le Entrate ritenevano il contribuente decaduto dalla rateazione e iscrivevano a ruolo il debito residuo con maggiorazione delle sanzioni sui tributi rateizzati. Conseguenziale la notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia. Cartella che veniva impugnata.

La rateazione con Equitalia

Identico principio è stato affermato, dal tribunale di Roma, anche con riferimento alle **dilazioni con Equitalia**, anche se per queste non vale la normativa che abbiamo appena specificato e nessuna norma giustifica il lieve inadempimento.

Come noto, il programma di **rateazione viene revocato** in caso di mancato versamento di **cinque rate** anche non consecutive. Per i giudici del tribunale di Roma, però, non si può ragionare con i paraocchi, ma bisogna premiare gli sforzi fatti dal contribuente in affanno e perdonare le piccole omissioni. Insomma, è irrazionale cancellare una dilazione di migliaia e migliaia di euro solo perché si è fatto ritardo di qualche giorno o si è ommesso di versare qualche decina di euro. In rapporto al totale del debito, una **piccola inadempienza** non è un comportamento tanto grave da poter indurre lo Stato a dimenticare i sacrifici sino ad allora fatti dal debitore. In tali casi, dunque, è illegittima la **revoca del piano di rateazione** e l'irrogazione delle maggiori interessi conseguenti alla revoca (leggi [Rata pagata in ritardo, la dilazione non decade](#)).

Note

[1] CTR Puglia, sent. n. 319/11/2016. **[2]** Dlgs 159, dal 22 ottobre 2015. **[3]** Art. 15-ter del Dpr 602/1973 (aggiunto dall'art. 3 del Dlgs 159).